

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO

Titolo 1°

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.93, nr. 507 e nelle istruzioni emanate o emanande dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli Artt. 23 e 25 della Legge 08.08.90, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'Albo previsto dall'Art. 32 del D. Lgs. 507/93.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15.11.93, n. 507.

Il Sindaco nomina un Funzionario Comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Funzionario è individuato nell'ambito del Settore dei Servizi Tributarî del Comune, su proposta del Responsabile del Settore.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 2

Classificazione del Comune

In conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507, il Comune di SILVI appartiene alla IV" (quarta) classe rilevato che la popolazione residente al 31 dicembre 2011 ammonta a nr. 15766 unità.

Art. 3

**Criteri per la formazione del piano generale
degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.**

In concomitanza alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all'Art. 36 del vigente Codice della Strada per i Comuni che vi siano obbligati, ovvero ogni quattro anni per i Comuni che non siano obbligati al suddetto adempimento, si procederà alla redazione o all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, di cui all'Art. 3 del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507.

Tale adempimento verrà curato dall'Ufficio Tributi con la collaborazione dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Lavori Pubblici e della Polizia Municipale.

I criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:

- Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- Individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di ogni quartiere, area di circolazione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale. Nel numero degli abitanti si dovrà tenere conto anche dei soggetti non residenti, che per ragioni di lavoro, di accesso agli uffici, scuole ecc. frequentano il quartiere, ai fini della quantificazione dei rapporti di cui all'Art. 18/3 del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507;
- Individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per PP.AA. nel rispetto della disciplina di cui all'Art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e degli Artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495;
- Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici di monumenti, centri storici;
- Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale;
- Individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche, di aziende, imprese, ecc.

Titolo 2°

Disciplina sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni

Capo 1°

PUBBLICITÀ

Art. 4

Definizioni

Fermo restando le disposizioni degli Artt. 5 e 18 del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507, per pubblicità si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature indicate negli Artt. 12, 13, 14 e 15 del citato D. Lgs.

Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuate normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale/monofacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "impianto di pubblicità" qualunque manufatto finalizzato alla

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507.

**Art. 5
Tipologia dei mezzi pubblicitari**

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15.11.93, nr. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dall'articolo precedente e dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

garantire la variabilità' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Titolo 2°.

E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

a) - la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) - la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

c) - la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 6

Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni imposte da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7

Criterio residuale

Le attività che non soggiacciono alla disciplina delle pubbliche affissioni, sono soggette alla disciplina della pubblicità, ancorché la non assoggettabilità alle pubbliche affissioni derivi dalla mancata attuazione del relativo servizio, ai sensi dell'Art. 18 comma II del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507.

Art. 8

Tipologia degli impianti

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'Art. 3, nel caso di necessità di ampliamento degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Stendardi (mono o bifacciali);
- Tabelle;
- Poster 6x3 (mono o bifacciali);
- Trespoli / colonnine;
- Fermate bus;
- Protezioni pedonali;
- Cavalletti (bifacciali) panchine bifacciali;

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'Ufficio Tributi in concerto con l'Ufficio Urbanistico.

Art. 9

Qualità degli impianti

In ogni caso gli impianti per la effettuazione di pubblicità dovranno essere realizzati con materiali durevoli e non deperibili che peraltro si presentino esteticamente adeguati alle caratteristiche architettoniche ove avviene la installazione.

Art. 10

Limitazione forme di pubblicità per ragioni di pubblico interesse

La pubblicità sonora di cui all'Art. 15, comma 5, del D. Lgs. 15.11.93, nr. 507 è vietata nel raggio circostante di mt. 100 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici di ogni ordine e grado, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche.

Detta pubblicità potrà avvenire nelle restanti parti del territorio comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e comunque la diffusione non dovrà superare la intensità di 70 decibel.

Durata messaggio continuativo: non più di 30 minuti con intervalli di almeno 10 minuti.

Altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Eguale è vietata la pubblicità mediante lancio di manifestini.

**Art.11
Maggiorazioni tariffarie**

In conformità all'Art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, essendo il territorio del Comune interessato a rilevanti flussi turistici, come si evince dai dati forniti dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Silvi e riportati in calce, per le attività pubblicitarie di cui agli Artt. 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4, 5 e 15, e per le affissioni commerciali di cui all'Art. 19 del citato D. Lgs. effettuate nel periodo tra il 15 Giugno e il 15 Settembre, si applica una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla tariffa base.

Dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici esistente nel territorio di questo Comune nell'anno 2011:

			capienza max ospiti
2.1 Esercizi alberghieri	n	30	n. 2.717
2.2 Bed and breakfast	n	05	n. 46
2.3 Campeggi	n	01	n. 300
2.4 Villaggi turistici	n	02	n. 1.242
2.5 Affittacamere	n	07	n. 75
2.6 Case per vacanze	n	01	n. 20
2.7 Agriturismi	n	03	n. 30
2.8 Case per ferie	n.	01	n. 38
2.9 Pubblici esercizi	n	345	

Totale	n	395	n. 4.468

Presenze stimate 50% della capienza max

2234x30ggx03mesi totale n.presenze stimate n.201.060

Art. 12

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sono regolamentate da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui agli Artt. 19 e 21 del presente Regolamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello e altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti. In ogni caso la responsabilità per eventuali rotture o cadute farà carico esclusivamente nei confronti dell'installatore, il quale risponderà per eventuali danni causati a terzi o a cose di proprietà di terzi.

Art. 13

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

Entro i centri abitati valgono le limitazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 14

Dimensioni dei cartelli pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento:

- a) - se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 (sei) metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 (venti) metri quadrati;
- b) - se installati entro i centri abitati le limitazioni dimensionali suddette sono ridotte nelle seguenti misure:
 - per insegne fronti stanti il senso di marcia: Mtq. 2;
 - per insegne poste parallelamente al senso di marcia: Mtq. 4.

Peraltro la loro installazione dovrà avvenire in maniera tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia, di almeno venti metri.

Art. 15

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'Art. 51 1° comma del Regolamento approvato con D. Lgs. 16.12.92, n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'Art. 4 dello stesso Regolamento.

Dentro i centri abitati è vietata l'affissione di manifesti a distanza inferiore di almeno 1 (uno) metro dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non inferiore ai 4 (quattro) metri. L'affissione è consentita nelle piazze, parcheggi, giardini e superfici non interessate al transito veicolare.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari frontistanti il senso di marcia fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 6, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 3 dal limite della sede stradale;
- mt. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- mt. 300 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 200 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 350 dalle intersezioni;
- mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

seguenti punti:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi o convessi;
- su ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 6, è vietato in tutti i punti indicati al comma precedente, e, ove consentito, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme di cui al successivo comma 8. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla facciata rivolta ai pedoni.

Le norme di cui ai commi 3 e 5, e quella di cui al comma 4 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al sensi di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'Art. 23, comma 1, del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.92, nr. 285.

Le distanze indicate ai commi 3 e 5, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della sede stradale.

Entro i centri abitati, in occasione della redazione del piano generale degli impianti sulla pubblicità di cui al precedente Art. 3, vengono individuati gli spazi e le distanze dal limite della carreggiata ove è consentita la collocazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in conformità ai contenuti dell'Art. 3 del D. Lgs. nr. 507/93.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di mq. 3 fermo restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 3 e 5 del presente articolo. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ad agli altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 4 e le distanze, di cui ai commi 3 e 5, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione e dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, previste dai commi 3 e 5 si riducono rispettivamente a m. 100 ed a m. 25.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 16

**Ubicazione dei mezzi pubblicitari
nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, come classificate dall'Art. 2 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E, ferme restando le norme relative alla installazione nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade di cui alla lettera C e alla lettera F, come classificate dall'Art. 2 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza delle superficie pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio esistente nella stazione.

Art. 17

Pubblicità sui veicoli

- 1) - La pubblicità luminosa, purché non intermittente e non è realizzata mediante messaggi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
- c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
- d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di cm. 70x30;
- e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore ai 4/10, con un colore di fondo neutro;
- f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.

2) - L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, entro i limiti dell'Art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3) - La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti almeno cm. 20 dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

4) - La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- d) mediante apposizione di pannelli esterni al veicolo e che non costituisca limitazioni alla visibilità da parte del conducente.

5) - L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

quelle di classe 1;

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati ;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6) - In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

7) – E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

Art. 18

Pubblicità fonica

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, è consentita con le modalità di cui al Art. 10 del presente Regolamento.

La pubblicità fonica è consentita ai soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dalla Questura.

“ Previa autorizzazione al Sindaco, la pubblicità fonica e itinerante è consentita altresì alle associazioni, anche politiche e agli enti senza fini di lucro nonché ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale e in forma gratuita.”

Art. 19

Modalità per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzatori con quanto previsto dalle statuizioni del codice della strada.

In via generale si statuisce che il comune di SILVI (Teramo), in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'Art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del Comandante dei VV.UU.

Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 20

Installazione di materiale pubblicitario nei centri abitati

Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'Art. 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) Domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco del Comune di Silvi (Te), contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;

2) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;

3) Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;

4) Documentazione di cui alle lettere a), b) e e) del comma 1 dell'Art. 22 del presente Regolamento.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario di concerto con i settori tecnici e quello della polizia municipale; quest'ultimo specificatamente incaricato di verificare la congruità delle installazione ai dettami del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Per il procedimento valgono le norme di cui al successivo Art. 22.

Art. 21

Disciplinare di concessione e canone

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla giunta comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone, deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a secondo della importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Comunque sia, il canone deve essere il più congruo possibile per le installazioni realizzate al fine di pubblicizzazione degli esercizi commerciali aventi ubicazione nel territorio del Comune, sempre che l'installazione non venga curata da ditta o società che, oltre l'installazione di mezzi pubblicitari abbia come oggetto anche la commercializzazione della pubblicità. Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, la giunta comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate.

L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, invero potendo la stessa essere formata ad esempio da offerte di infrastrutture.

Art. 22

Autorizzazione alla installazione di materiale pubblicitario

Fermo restando le disposizioni contenute nell'Art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R. 16.12.92, nr. 495 il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

la relativa domanda presso il competente ufficio tributi del Comune, allegando:

a) una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;

b) un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'istallazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o a altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti ;

c) autorizzazione dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune, ovvero, nulla osta di cui all' Art. 23, comma 5, Codice Stradale.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'ufficio Tributi, sentiti l'ufficio Tecnico e l'ufficio di Polizia Municipale che devono esprimere con il proprio parere entro 80 giorni successivi, concede o nega, in tal caso motivandolo, il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'istallazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente,

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri esclusi solo quelli previsti dall'Art. 405 del Regolamento di attuazione del Codice stradale. Tale prezzario deve essere predisposto e reso pubblico da parte dell'ufficio competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda cedere il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Entro i centri abitati è ammessa, senza ulteriore autorizzazione, la variazione dei messaggi esposti sui cartelli e sugli altri mezzi pubblicitari, dopo un periodo di esposizione degli stessi non inferiore a quindici giorni, purché tale intendimento sia dichiarato nella domanda di autorizzazione e, comunque, nel rispetto dei termini della stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, di proprietà delle amministrazioni comunali, dati in concessione ad altri soggetti.

Art. 23

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'Art. 405, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'Art. 51, comma 9, del regolamento di attuazione del codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 24

Modalità di effettuazione pubblicità varia

Relativamente alla pubblicità varia di cui all'Art. 15 del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 valgono i seguenti principi:

- La pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale comprese le fasce marittime che siano limitrofe a detto territorio.
- La distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinato al rispetto del regolamento comunale. Ove tale regolamento non lo consenta in tutto o su parte del territorio comunale detta attività non potrà essere autorizzata.
- La pubblicità sonora è consentita nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui all'Art. 18 del presente regolamento.

Art. 25

Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione che l'autorizza;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 26

Vigilanza

Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla torretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari altroché sui mezzi di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'Art. 12, comma 1 del Codice stradale il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'Art. 23, comma 3, del Codice stradale, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da Funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazione all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo precedente, se non rispondenti al disposto dell'Art. 23, comma 1 del Codice Stradale, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.

In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 27

Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti

I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime, occorre provvedere a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento si

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

Capo 2°
AFFISSIONI

Art. 28
Principi generali

E' istituito il servizio delle pubbliche affissioni. Le disposizioni contenute nell'Art. 11 del presente Regolamento si applicano anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 29
Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni

In applicazione all'Art. 19 del D. Lgs 15.11.93, n. 507, ai fini della solidarietà al pagamento del relativo diritto per colui "nell'interesse del quale il servizio è richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.

Art. 30
Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è fissata in complessivi 640 pari a mq. 40 per ogni 1000 abitanti su una popolazione di nr. 15.766 abitanti al 31.12.2011 arrotondati a nr. 16.000. Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica. In caso di aumento della popolazione si procederà all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'ufficio tributi.

Art. 31
Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

In esecuzione dell'Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15.11.93, n. 507, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche individuati al precedente Art. 30 sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

a) Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva individuata precedentemente;

b) Impianti destinati alle affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati anche all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva individuata precedentemente;

c) Impianti destinati alle affissioni commerciali: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva individuata precedentemente;

d) Impianti destinati a privati per le affissioni dirette: in eccedenza alla superficie complessiva di cui al primo comma del presente articolo viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie totale.

Relativamente agli impianti già installati:

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente Art. 29 e delle relative ripartizioni di cui al presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 32

Spazi privati per le affissioni

Gli spazi di cui all'Art. 31 comma 1° lett. d), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito delibera di giunta.

L'iter autorizzativo può nascere in due modi:

- a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata;
- a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico, in virtù di riscontrate nuove esigenze e in conformità alle linee generali del piano enunciate all'Art. 3, In ogni caso, la giunta dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.

In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del cinquanta per cento degli spazi privati destinati alle affissioni.

Con delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

Gli impianti per le affissioni in parola devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli Artt. 19 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 33

Modalità per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

1) - Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2) - Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono si evidenzino le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3) - La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4) - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5) - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6) - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni

7) - Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in caso la metà del diritto dovuto.

8) - Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9) - Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 34

Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario

Resta facoltà insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione ovvero alla installazione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica, ovvero si presenti come licenzioso, o in una qualche maniera possa rappresentare un reato (calunnia, diffamazione, etc).

In tal caso a cura dell'ufficio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il materiale consegnato fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

“ L'Ente provvederà a rimborsare le somme sostenute per la pubblicità con le modalità di cui all'art. 65. “

Art. 35

Applicazione dell'imposta e del diritto

In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 36

Classificazione del Comune

In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2011, penultimo precedente a quello in corso, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 15.766 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV° (quarta).

Versificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 37

La deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno corrente; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono confermate per gli anni successivi.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze ~ Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 38

Stagione turistica - Maggiorazioni delle tariffe

Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati all'Art. 11 del presente Regolamento, applica per complessivi mesi 3 (dal 15 giugno al 15 settembre) all'anno una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe per:

- A) l'imposta sulla pubblicità' di cui ai seguenti articoli del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507:
- art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità' ordinaria;
 - art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
 - art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

- art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
- art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni ;
- art. 15 pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili,

B) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993.

La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 3 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge.

Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

Titolo 3°

*Modalità di Riscossione
della Imposta sulla Pubblicità
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni*

Capo 1°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 39

Presupposto dell'Imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 40

Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 41

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi poli facciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblici tari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette gli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 42

Dichiarazione

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli Artt. 19 e 22, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi (art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D. Lgs., n. 507/1993), si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità (art. 14 comma 3 e art. 15, D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 43

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto effettuati, vanno notificati gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio, numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal Funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità¹ agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

I requisiti degli avvisi di accertamento sono comunque tutti previsti dal comma 162 dell'Art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.

Art. 44

Pagamento dell'imposta e del diritto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L'importo dovuto è arrotondato ad euro 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ad euro 0,49 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 42. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

Salvo diversa determinazione della giunta comunale, l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il mese di gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione*. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del R.D. 639/1910 e successive modificazioni. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, l'Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Art. 45

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) - con l'art. 5 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) - con l'art. 2 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) - con l'art. 37 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) - dalle norme di cui al presente capo.

Le tariffe sono determinate con atto di giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 46

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 41.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 41, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento,

5. Qualora la pubblicità' di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 41.

Art. 47

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 5 del Regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 41 .
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 46, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 48

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa del l'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 49

Pubblicità con pannelli luminosi

1 L'imposta per la pubblicità¹ effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 5 del Regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 41.

2 Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3 L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 50

Pubblicità con proiezioni

1 L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 5 del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2 Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 51

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità¹ effettuata:

1.1 - con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal 1° c. dell'art. 15 del dlgs..

La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalità di cui all'art. 41, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2 - da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.3 - con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.4 - in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblici tari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto ;

1.5 a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

Art. 52

Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da Comuni, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 39, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 42, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) ed e) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 53

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente alla attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, " partiti politici " e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati. Con Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare, di intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedenti i 5 (cinque) metri quadrati.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità' od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo 2°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 54

Presupposto del Diritto

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 35, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 58 e 59 del presente regolamento.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e *per* provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 31, nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 31 del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 46.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 31. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 31.

Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 55

Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificare almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 56

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

(Art. 33 del Regolamento)

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 55.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento, I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Nel caso in cui la disponibilità degli Impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti Inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto» Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo stabilito dalla giunta comunale nella delibera di adozione delle tariffe.

Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) - le tariffe del servizio;
- b) - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) - il registro cronologico delle commissioni,

Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al sulle pubbliche affissioni.

**Art. 57
Tariffe**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato».

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

- Il diritto sulle pubbliche affissioni e¹ dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993 e secondo le determinazioni della Giunta Comunale.
- Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli e' maggiorato del 100%.

Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

**Art. 58
Riduzioni**

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi *per* i quali è prevista l'esenzione dall'art. 59;
- b) - *per* i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- e) - *per* i manifesti relativi ad attività¹ politiche, sindacali e di -categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) - per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) - per gli annunci mortuari.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 52.

I requisiti oggettivi vi previsti dalle lettere e) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 52.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 56.

Art. 59

Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le “ manifestazioni “, le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dal l'autorità competente.

TITOLO 3°

Disposizioni finali e transitorie

Capo 1°

SANZIONI

Art. 60

Sanzioni tributarie

Per l'irrogazione delle sanzioni, vengono applicate le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.

Art. 61

Interessi

La misura annua degli interessi è prevista nel Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi della stessa misura spettano al Contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 62

Sanzioni Amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o *stabilite* dal presente regolamento.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 207,00 ad € 1.549,00. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al R.D. 639/1910 e con ogni spesa di

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO**

riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 60 e 61,

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto,

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune, Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità' ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'Art. 3.

Ai fini della salvaguardia degli Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Capo 2°
CONTENZIOSO

Art. 63
Giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 64
Procedimento

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 65
Termine richieste rimborso

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ufficio provvede al rimborso entro 180 (centoottanta) giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

Capo 3°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66
Entrata in vigore – Effetti

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al quarto comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Note*

Le parole e le frasi virgolettate si riferiscono agli emendamenti approvati nella seduta di Consiglio.